

Decreto federale

che approva il rinnovo dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹ (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 2008²,

decreta:

Art. 1

L'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) è rinnovato per un periodo indeterminato.

Art. 2

¹ Il Protocollo del 27 maggio 2008⁴ relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 3

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

¹ RS 101

² FF 2008 1823

³ RS 0.142.112.681

⁴ RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421

1. Legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 153a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁶ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁸ e del 27 maggio 2008⁹ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹⁰ nella loro versione aggiornata;

Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008

¹ Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008¹¹ relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.

⁵ RS **831.10**

⁶ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁷ RS **0.142.112.681**

⁸ RU **2006 995**

⁹ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

¹⁰ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹¹ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

2. Legge federale del 19 giugno 1959¹² sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 80a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹³ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999¹⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004¹⁵ e del 27 maggio 2008¹⁶ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹⁷ nella loro versione aggiornata;

3. Legge federale del 6 ottobre 2006¹⁸ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 32 cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹⁹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004²¹ e del 27 maggio 2008²² relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi

¹² RS **831.20**

¹³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹⁴ RS **0.142.112.681**

¹⁵ RU **2006** 995

¹⁶ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009** 2421

¹⁷ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹⁸ RS **831.30**

¹⁹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

²⁰ RS **0.142.112.681**

²¹ RU **2006** 995

²² RS **0.142.112.681.1**; RU **2009** 2421

Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²³ nella loro versione aggiornata;

4. Legge federale del 25 giugno 1982²⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 89a cpv. 1

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell'Accordo del 21 giugno 1999²⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004²⁶ e del 27 maggio 2008²⁷ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

5. Legge del 17 dicembre 1993²⁸ sul libero passaggio

Art. 25b cpv. 1

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell'Accordo del 21 giugno 1999²⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004³⁰ e del 27 maggio 2008³¹ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

²³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

²⁴ RS **831.40**

²⁵ RS **0.142.112.681**

²⁶ RU **2006 995**

²⁷ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

²⁸ RS **831.42**

²⁹ RS **0.142.112.681**

³⁰ RU **2006 995**

³¹ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

6. Legge federale del 18 marzo 1994³² sull'assicurazione malattie

Art. 95a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³³ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004³⁵ e del 27 maggio 2008³⁶ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72³⁷ nella loro versione aggiornata;

7. Legge federale del 20 marzo 1981³⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 115a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

³² RS **832.10**

³³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

³⁴ RS **0.142.112.681**

³⁵ RU **2006** 995

³⁶ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009** 2421

³⁷ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

³⁸ RS **832.20**

³⁹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁴¹ e del 27 maggio 2008⁴² relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴³ nella loro versione aggiornata;

8. Legge del 25 settembre 1952⁴⁴ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 28a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴⁵ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁴⁷ e del 27 maggio 2008⁴⁸ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴⁹ nella loro versione aggiornata;

9. Legge federale del 20 giugno 1952⁵⁰ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 23a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁵¹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

⁴⁰ RS **0.142.112.681**

⁴¹ RU **2006 995**

⁴² RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

⁴³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁴ RS **834.1**

⁴⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁶ RS **0.142.112.681**

⁴⁷ RU **2006 995**

⁴⁸ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

⁴⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵⁰ RS **836.1**

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁵² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁵³ e del 27 maggio 2008⁵⁴ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁵⁵ nella loro versione aggiornata;

10. Legge del 24 marzo 2006⁵⁶ sugli assegni familiari

Art. 24 cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁵⁷ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁵⁹ e del 27 maggio 2008⁶⁰ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo Allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁶¹ nelle loro versioni rivedute;

⁵¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵² RS **0.142.112.681**

⁵³ RU **2006 995**

⁵⁴ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

⁵⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵⁶ RS **836.2**

⁵⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵⁸ RS **0.142.112.681**

⁵⁹ RU **2006 995**

⁶⁰ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

⁶¹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

11. Legge del 25 giugno 1982⁶² sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 83 cpv. 1 lett. n^{bis}

¹ L'ufficio di compensazione:

^{n^{bis}}. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'articolo 11 dell'allegato I all'Accordo del 21 giugno 1999⁶³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁶⁴ e del 27 maggio 2008⁶⁵ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea;

Art. 121 cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁶⁶ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁶⁸ e del 27 maggio 2008⁶⁹ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁷⁰ nella loro versione aggiornata;

⁶² RS **837.0**

⁶³ RS **0.142.112.681**

⁶⁴ RU **2006 995**

⁶⁵ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

⁶⁶ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁶⁷ RS **0.142.112.681**

⁶⁸ RU **2006 995**

⁶⁹ RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

⁷⁰ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

12. Legge del 23 giugno 2000⁷¹ sugli avvocati

L'allegato è modificato come segue:

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE

Completamento dell'elenco

Bulgaria	Адвокат
Romania	Avocat

Art. 4

Al più tardi prima del prossimo allargamento dell'Unione europea, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sugli effetti del rinnovo degli Accordi bilaterali, segnatamente della libera circolazione delle persone, nonché sugli effetti delle misure collaterali. Le sottopone inoltre proposte volte a migliorare gli Accordi o le misure collaterali, sempre che tali miglioramenti siano necessari nell'interesse della Svizzera.

Art. 5

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 3.

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: Christoffel Brändli
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁷¹ RS 935.61

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto è stato accettato dal popolo l'8 febbraio 2009.⁷²

² Conformemente all'articolo 5 capoverso 2, le modifiche delle leggi all'articolo 3 entrano in vigore il 1° giugno 2009⁷³.

13 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷² FF **2009** 1363

⁷³ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 12 mag. 2009.